

N. 3552

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio della SARDEGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1998

Modifiche e integrazioni alle leggi 24 dicembre 1976, n. 898,
e 2 maggio 1990, n. 104, concernenti la regolamentazione
delle servitù militari

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina oggi vigente in tema di servitù militari risale, nelle sue grandi linee, al 1976 (legge 24 dicembre 1976, n. 898): le modifiche ed integrazioni a tale provvedimento, apportate con la legge 2 maggio 1990, n. 104, attengono in effetti ad aspetti riguardanti in prevalenza la consistenza e la determinazione del contributo finanziario versato dallo Stato, a titolo di indennizzo, alle regioni ed alle autonomie locali.

La profonda evoluzione della situazione internazionale registrata nell'ultimo decennio, e segnatamente dopo il 1989, solleva in tutta evidenza il problema di una sostanziale modifica della citata disciplina, emanata quando la divisione del mondo in blocchi contrapposti aveva provocato un progressivo rafforzamento del sistema difensivo del nostro Paese. Un problema, quello su accennato, la cui importanza è stata più volte posta in luce, evidenziandosi in particolare l'esigenza di una corrispondenza tra le tendenze che oggi prevalgono a livello internazionale e le conseguenti misure che devono essere adottate sul piano interno, a livello sia legislativo che amministrativo.

Convieni subito sottolineare, a questo riguardo, che il presente disegno di legge, presentato a norma dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto, se da un lato può indubbiamente contribuire a richiamare l'attenzione sull'urgenza di una generale revisione della legge n. 898 del 1976, non intende, d'altro lato, affrontare l'intero complesso di questioni che una revisione dovrebbe comportare: spetta infatti al Governo e al Parlamento, di tutta evidenza, prendere posizione al riguardo. Realisticamente, la proposta prende in considerazione unicamente quegli aspetti del regime delle servitù militari che più direttamente riguardano le competenze

dei poteri regionali e locali e i legittimi interessi delle popolazioni coinvolte, sia all'atto della definizione dei programmi delle opere e delle installazioni militari (rispetto ai quali la legislazione vigente non prevede alcun intervento di tali poteri), sia in sede di attuazione di tali programmi, sia infine per quanto attiene alla previsione di interventi finanziari (sotto forma di «contributi» o di «entrate ordinarie») a favore delle regioni e dei comuni maggiormente oberati da installazioni e da servitù militari.

Il criterio cui la proposta risulta ispirata è quello di dar vita ad un regime fondato su una effettiva diffusa collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali nelle materie di competenza concorrente. In particolare tale collaborazione, invece di svilupparsi unicamente all'interno del comitato misto paritetico, di cui all'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, è estesa a livello politico prevedendo l'intesa con il presidente della giunta regionale quando si tratti di armonizzare con gli interessi della regione i programmi delle opere e delle installazioni militari da cui discendono le limitazioni all'utilizzo nel territorio regionale ovvero qualora all'interno del comitato misto paritetico non si raggiunga l'accordo sui problemi connessi con l'attuazione di detti programmi. La stessa procedura è prevista (articolo 10) per quanto attiene alla revisione periodica (ogni cinque anni) dei programmi in questione, con la precisazione che nel valutare la necessità delle opere ed installazioni militari, nonché delle relative limitazioni, occorrerà tenere conto anche del perdurare o meno degli obblighi internazionali sulla cui base fosse stato a suo tempo istituito un dato regime delle servitù militari. Per quanto riguarda, infine, la que-

stione della riserva ad imprese locali di una quota delle forniture e delle lavorazioni connesse alle esigenze delle Forze armate, le integrazioni proposte al testo della citata legge n. 104 del 1990 consentono di ritenere la nuova formulazione del tutto conforme alla normativa comunitaria.

Benché le modifiche che qui si propongono, sia alla citata legge 24 dicembre 1976, n. 898, sia, quantunque in misura minore, alla legge 2 maggio 1990, n. 104,

riguardino un regime applicabile tanto alle regioni a statuto ordinario che a quelle a statuto differenziato, la Sardegna ha uno specifico interesse ad un rapido esame di tale proposta di modifica da parte del Parlamento. Ciò in considerazione sia delle particolari competenze di cui, per la specialità, attualmente dispone, sia della rilevante estensione delle basi e delle servitù militari dalle quali, nonostante la fine della guerra fredda, risulta tuttora gravata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *1*. I programmi relativi alle opere e alle installazioni di cui all'articolo 1, incluse quelle ubicate all'interno delle aree demaniali, sono definiti d'intesa con la regione interessata, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, allo scopo essenzialmente di assicurare l'armonizzazione tra i suddetti programmi e gli interessi economici, sociali e di sviluppo della regione in questione.».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificato dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1-*bis* e delle conseguenti limitazioni. In caso di mancato accordo, le questioni in sospeso sono definite dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della regione interessata.».

2. I commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono soppressi.

Art. 3.

1. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le modificazioni di cui ai commi primo e secondo sono decise nel rispetto delle intese che Stato e regione hanno raggiunto in merito all'armonizzazione tra i programmi di cui agli articoli 1-*bis* e 3 e gli interessi regionali. La regione ha facoltà di procedere alle verifiche che ritenga opportune.».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, emana le conseguenti disposizioni attuative.».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, il Ministero della difesa riserva una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, la quota di riserva di cui al comma 1 non sarà inferiore al 70 per cento dell'importo complessivo delle forniture e delle lavorazioni di cui al comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate, il Ministro della difesa emana le conseguenti disposizioni attuative.

4. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è sostituito dai seguenti:

«Ogni cinque anni dalla definizione dei programmi e dall'imposizione delle limitazioni di cui all'articolo 1, si procede alla revisione generale per accertare se i programmi e le limitazioni stesse siano ancora necessari per le esigenze della difesa nazionale, anche in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione internazionale ed ai precedenti obblighi assunti dallo Stato italiano nel rispetto della Costituzione.

In sede di prima applicazione, alla revisione generale di cui al primo comma si procede entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.».

